



**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

**COMUNE DI ASSISI**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' I.C.I.**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, sono assoggettate alla stessa disciplina dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero, con riferimento a garage box e cantina in altro diverso edificio purché ubicato ad una distanza non superiore a 500 metri, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

3. L'abitazione principale e le sue pertinenze, se distintamente iscritte in catasto, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

### **Art. 3 - Estensione delle agevolazioni per abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

2. Si considera, inoltre, abitazione principale, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, sia ai fini della detrazione di cui all'art.8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, la prima unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma 1.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, in forma scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, i titoli e le situazioni che hanno dato diritto ai benefici di cui al presente articolo per l'anno d'imposta precedente, qualora siano intervenute variazioni rispetto all'ultima dichiarazione o comunicazione prodotta.

### **Art. 4 – Differimento dei termini**

1. Sono differiti di mesi sei i termini di legge per le scadenze a carico degli eredi del soggetto passivo deceduto, limitatamente a quelle relative al mese dell'avvenuto decesso.

### **Art. 5 - Versamenti dei contitolari**

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anche cumulativamente, da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

### **Art. 6 – Potenziamento dell'ufficio tributi**

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Giunta, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi di controllo degli adempimenti dei contribuenti, può destinare parte delle somme rivenienti dall'attività di accertamento all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla realizzazione di detti programmi, nonché al potenziamento della struttura organizzativa degli uffici tributari.

2. La Giunta Comunale, a tale scopo, determina una percentuale fino al 15% da conteggiare sulle maggiori somme definitivamente accertate a seguito dell'attività di controllo e recupero dell'evasione svolta direttamente dal personale addetto ai programmi di cui al comma precedente.

3. I programmi di controllo in questione sono realizzati mediante costituzione, da parte della Giunta, di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale addetto al Servizio Tributi e da personale di altri Settori e/o Servizi, che si ritiene necessario al tipo di attività e di indagini da realizzare.

## **Art. 7 – Entrata in vigore.**

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
  - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
  - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.